

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 419 - 30835/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI COMMA 4 ART. 17 BIS, L.R. 56/77 - "IMMOVI S.p.A." - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, nove Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C.;
- lo Sportello Unico Attività Produttive di Rivoli, ha trasmesso con nota ns. prot. n. 125058/2015 in data 8 settembre 2015, la convocazione della prima Conferenza dei Servizi per l'esame della Proposta semplificata di Variante ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del comma 4 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alla modificazione temporanea della destinazione d'uso di un capannone esistente;
(pratica n. V17B_SUAP/010/2015)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.825 abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011, in modesto incremento del + 2,8%;
 - superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 900 ettari, presentano superfici con
-

pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.961 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;

- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", costituita da Comuni (ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 4 Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è classificato quale **Polo medio** dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo B;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada Torino-Bardonecchia, dal Sistema Tangenziale di Torino, del quale è previsto il potenziamento; è altresì attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 7, n. 143, n. 177, n. 184 e n. 186;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal corso di acqua pubblica del Rio Garosso di Rivoli;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio di 242 ettari è compresa nell'Area Protetta Regionale Istituita denominata "Area Attrezzata della Collina di Rivoli";
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (cd. Galassini);
 - una parte del territorio ricade nell'ambito della *Collina Morenica* Rivoli - Avigliana;

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, alla variazione della destinazione d'uso di un fabbricato esistente, da "stoccaggio, smistamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari" ad attività del "Settore Secondario specifiche - Deposito, Magazzino, Officina produttivo di stoccaggio prodotti dell'industria metalmeccanica", promossa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli:

- ha convocato, con PEC ns. prot. n. 125058/2015 del 8 settembre 2015, la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta in data 1 ottobre 2015;
 - ha trasmesso in data 14 ottobre 2015 (PEC. ns. prot. n. 145219/2015), i documenti integrativi, richiesti e concordati in sede di Conferenza;
-

- ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 28/10/2015 con nota prot. 59065 del 16/10/2015 trasmessa tramite PEC (ns. prot. 146572/2015 del 16/10/2015);

visti i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante propone la modificazione della destinazione d'uso di un capannone esistente da *"Stoccaggio, smistamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari"* ad attività del *"Settore Secondario specifiche - Deposito, Magazzino, Officina produttivo di stoccaggio prodotti dell'industria metalmeccanica"* a seguito della richiesta avanzata dalla Società IMMOVI S.p.A. proprietaria degli immobili locati alla adiacente azienda metalmeccanica *"Officine VICA S.p.A."*.

Il citato capannone, collocato dal vigente P.R.G. in area agricola di particolare tutela ambientale *"At2"* ed impiegato fino ad alcuni anni fa per lo stoccaggio, lo smistamento, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, si presenta inutilizzato a seguito della cessazione della suddetta attività.

La variante riguarda l'integrazione della Scheda Normativa *"At2"* con la nota relativa al possibile cambio di destinazione d'uso del solo fabbricato esistente, con modesti interventi edilizi per renderlo coerente alla nuova attività. La variazione della citata scheda normativa avrà carattere transitorio e temporaneo vincolato all'utilizzo da parte della *"Officine VICA S.p.A."*.

La modifica in oggetto, prevede altresì la realizzazione di modeste opere necessarie ad adattare il deposito all'uso previsto, le quali consistono nella realizzazione di una rampa e di una copertura telonata a carattere provvisorio (amovibile); opere che saranno smantellate al termine della locazione dell'immobile;

preso atto che:

- nella prima seduta della prima Conferenza dei Servizi convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli, ai sensi del comma 4, articolo 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., tenutasi in data 1 ottobre 2015, è stata segnalata dagli Enti partecipanti, la carenza della documentazione inerente:
 - il rischio idrogeologico dell'area e la valutazione del rischio derivante dalla presenza sul lotto del tracciato della Bealera;
 - il rischio sismico al quale è assoggettato il territorio comunale (Zona 3 di rischio) e della struttura amovibile;
 - la verifica della coerenza della nuova destinazione d'uso con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- in data 14/10/2015 mediate PEC ns. prot. n. 145219/2015, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli inviava i documenti integrativi, concordati in sede della prima seduta della Conferenza;

- in data 16/10/2015 con nota prot. 59065 del 16/10/2015 trasmessa tramite PEC (pervenuta il 16/10/2015 ns. prot. 2015/146572) ha convocato la Conferenza dei Servizi (seconda seduta) ai sensi dell'art. 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i. e degli articoli 14 e 14 quinquies L.R. 241/90 e s.m.i. per il giorno 28 ottobre 2015, presso la Regione Piemonte, corso Bolzano 44, Torino;

dato atto che, in merito alle "Aree Libere, Dense e di Transizione" di cui all'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la "Relazione Illustrativa" attesta che l'area interessata dalla Variante è classificabile di "transizione", come dal modello proposto dalla Provincia (ora Città Metropolitana dal 1 gennaio 2015), ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 del citato articolo 16;

dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, di cui al quarto comma dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, terminato con espressione di parere tecnico di **non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica** da parte dell'Organo Tecnico Comunale di Rivoli con Determinazione del Dirigente dei Servizi al Territorio n. 834 del 25 settembre 2015, previa acquisizione dei pareri degli Enti con competenza ambientale;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. 98218/LB8 del 7 luglio 2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale "la Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientali previste dal citato decreto";

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015, ed in particolare:

- gli articoli 5 "Funzioni fondamentali della Città Metropolitana" e 8 "Pianificazione Territoriale" del Titolo I "Principi generali e funzioni";
- gli articoli 14 "Organi della Città metropolitana", 15 "Sindaco/a metropolitano/a" e 16 "Vicesindaco/a, Consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati" del Titolo II "Organi della Città Metropolitana";

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'articolo 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi in data 1 ottobre 2015, rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19 gennaio 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano

visto l'articolo 134, comma 4, del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 1 ottobre 2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. che, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato Unico in materia di Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
4. da dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 27 ottobre 2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)
